CAMERA DEI DEPUTATI N. 1903

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 15 ottobre 1969

Integrazione della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 26 della legge sull'avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza stabilisce che gli ufficiali inferiori (capitano, tenente e sottotenente) cessano dal servizio permanente effettivo, quando abbiano compiuto 20 anni di servizio, al raggiungimento del 54° anno di età.

Per effetto di tale disposizione vennero collocati a riposo alcuni ufficiali provenienti dal ruolo di sottufficiali, ai quali l'applicazione rigida della norma legislativa ha provocato un notevole danno morale e materiale che con la presente proposta di legge si intende riparare.

Invero questi ufficiali se fossero rimasti nel ruolo di sottufficiali avrebbero raggiunto il grado di maresciallo, e per conseguenza sarebbero stati collocati a riposo al 60° anno di età anziché al 54°.

Da ciò deriva un duplice danno di ordine economico:

1°) hanno percepito per sei anni una pensione che è di gran lunga inferiore all'ammontare degli emolumenti che avrebbero percepito da sottufficiale in servizio effettivo;

2°) la pensione liquidata su un numero di anni di servizio inferiore a quello sulla base del quale sarebbe stata liquidata la pensione da sottufficiale è di gran lunga inferiore alla pensione che avrebbero percepito se fossero rimasti sottufficiali.

Avverso il loro collocamento a riposo gli interessati produssero a suo tempo ricorso giurisdizionale che il Consiglio di Stato ha ovviamente respinto sulla base di una retta interpretazione dell'articolo 26 della legge del 1956. Lo stesso Consiglio di Stato però non poté fare a meno di rilevare che dalla applicazione della legge è derivato agli interessati un danno economico di notevole portata, per evitare il quale non c'è altra soluzione se non modificare la legge.

Per i suesposti motivi il sottoscritto si onora di ripresentare la seguente proposta di legge, che non ha avuto seguito nella scorsa legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 26 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è aggiunto il seguente:

« *Art. 26-bis:* in deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 26, i capitani, i te-

nenti e i sottotenenti provenienti dai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto 54 anni di età, senza aver prestato nel Corpo 20 anni di servizio da ufficiale, possono essere trattenuti, a domanda, fino ad un periodo massimo di 6 anni ».

ART. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, per l'intero periodo sopra indicato, senza tener conto del tempo trascorso in congedo, anche nei confronti degli ufficiali che già siano cessati dal servizio permanente effettivo.